



REGOLAMENTO

PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PER LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Edizione n° 1, Revisione n° // del XX/XX/XX

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Premessa | 4 |
| Art. 1 <i>Finalità e oggetto</i> | 4 |
| Art. 2 <i>Ambito di efficacia</i> | 5 |
| Art. 3 <i>Definizioni normative</i> | 6 |
| Art. 4 <i>Manuale della Formazione e Certificazione per la Security</i> | 8 |
| Art. 5 <i>Disposizioni sanzionatorie</i> | 8 |
| Art. 6 <i>Disposizioni abrogative</i> | 9 |
| Art. 7 <i>Tariffe</i> | 9 |
| Art. 8 <i>Disposizioni transitorie</i> | 9 |
| Art. 9 <i>Modifica allegati</i> | 10 |
| Art. 10 <i>Entrata in vigore e decorrenza di efficacia</i> | 10 |

Premessa

L'Annesso 17 – Aviation Security dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) pone l'obbligo ad ogni Stato di redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma nazionale di formazione per la sicurezza dell'aviazione civile nazionale, disponendo che:

“Each Contracting State shall require the appropriate authority to ensure the development and implementation of a national training programme for personnel of all entities involved with or responsible for the implementation of various aspects of the national civil aviation security programme. This training programme shall be designed to ensure the effectiveness of the national civil aviation security programme”.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) designato, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 luglio 2009, quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile ha, pertanto, elaborato il regolamento “Programma Nazionale di Formazione e Certificazione per la Sicurezza dell'Aviazione Civile” che, al fine di fornire agli operatori dell'*aviation security* un documento omnicomprensivo e di facile consultazione, contiene oltre agli ambiti di formazione anche quelli relativi alla certificazione del personale (includendovi in tale termine anche l'approvazione).

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La finalità del presente regolamento è quella di garantire che il personale tenuto all'attuazione delle misure di sicurezza (*security*) sia adeguatamente formato e certificato, in osservanza alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e ss.mm.ii., nella Decisione di esecuzione della Commissione C 8005/2015 e ss.mm.ii., nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile (PNS) e nell'Annesso 17 ICAO.
2. Il presente regolamento fornisce strumenti attuativi e procedurali atti a garantire che i programmi di formazione e le procedure di certificazione del personale siano elaborati conformemente alle disposizioni normative e applicati in maniera standardizzata.

Art. 2

Ambito di efficacia

1 Il presente regolamento si applica a:

- a) Personale che effettua il controllo (screening) delle persone, del bagaglio a mano, degli oggetti trasportati e del bagaglio da stiva - **Categoria A1**;
- b) Personale che effettua il controllo (screening) di merci e posta - **Categoria A2**;
- c) Personale che effettua il controllo (screening) di posta e materiale del vettore aereo, delle provviste di bordo e delle forniture per aeroporto - **Categoria A3**;
- d) Personale che effettua le ispezioni dei veicoli - **Categoria A4**;
- e) Personale che effettua il controllo dell'accesso ad un aeroporto nonché la sorveglianza ed il pattugliamento - **Categoria A5**;
- f) Personale che effettua le ispezioni di sicurezza dell'aeromobile (del vettore aereo e/o dell'handler) - **Categoria A6**;
- g) Personale che si occupa della protezione dell'aeromobile (del vettore aereo e/o dell'handler) - **Categoria A7**;
- h) Personale che si occupa del riconcilio dei bagagli (del vettore aereo e/o dell'handler) - **Categoria A8**;
- i) Personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza e personale che effettua controlli di sicurezza su merci e posta diversi dallo screening - **Categoria A9**;
- j) Personale che effettua controlli di sicurezza su posta e materiale del vettore aereo, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto diversi dallo screening - **Categoria A10**;
- k) Personale che provvede alla supervisione diretta di coloro che effettuano i controlli di sicurezza (supervisor) - **Categoria A11**;
- l) Personale con responsabilità generale al livello nazionale per garantire che un programma di sicurezza e la sua applicazione rispondano a tutte le disposizioni normative (security manager o responsabili nazionali della sicurezza) e personale con responsabilità a livello locale per garantire che un programma di sicurezza e la sua applicazione rispondano a tutte le disposizioni normative (referenti locali della sicurezza) - **Categoria A12**;
- m) Personale diverso dai passeggeri che deve accedere senza scorta alle aree sterili - **Categoria A13**;

- n) Personale che necessita di una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza - **Categoria A14**;
- o) Membri dell'equipaggio di condotta e di cabina che mettono in atto misure per la sicurezza in volo - **Categoria A15**;
- p) Personale che dispone di diritti di amministratore o di accesso illimitato non controllato a dati e sistemi - **Categoria A16**;
- q) Istruttori di sicurezza;
- r) Validatori della sicurezza aerea UE.

Art. 3

Definizioni normative

1. Ai fini del presente regolamento e dell'allegato Manuale della Formazione per la Security si applicano le definizioni contenute nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile Parte A (**PNS**).

Ulteriori definizioni:

ACC3: Vettore aereo per merci o posta operante nell'Unione Europea da un aeroporto di un paese terzo;

Certificazione: valutazione e conferma formale da parte o per conto dell'autorità competente, ove si dichiara che la persona in questione ha completato con successo la formazione pertinente e possiede le competenze necessarie per svolgere le funzioni assegnate ad un livello accettabile (regolamento (UE) 2015/1998 p. 11.0.2.);

Convalida sulla sicurezza aerea: procedura standardizzata, documentata, imparziale e obiettiva, intesa ad acquisire e valutare informazioni al fine di determinare il livello di conformità di un soggetto sottoposto a convalida ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione (regolamento (UE) 2015/1998 punto 11.6.1.);

Corso di Formazione per istruttori: corso di formazione per istruttore certificato di security (iniziale o di aggiornamento periodico), organizzato dall'ENAC, da organismi e organizzazioni nazionali o internazionali i cui programmi di formazione siano approvati o riconosciuti dall' ENAC. L'ENAC riconosce i corsi per istruttori dell'aviazione civile svolti da organismi internazionali di cui l'Italia è membro (UE, ICAO, ECAC, ecc.);

Corso di Formazione: corso di formazione erogato da un istruttore certificato da ENAC (iniziale o periodico), per una delle categorie di formazione autorizzate;

Esperto: soggetto, diverso dall'istruttore, specializzato in materia a contenuto prevalentemente tecnico, del quale l'istruttore può avvalersi per la formazione in singoli settori altamente specialistici;

Istruttore: soggetto certificato dall'ENAC che ha le competenze descritte nel regolamento (UE) n. 2015/1998 capitolo 11 per lo svolgimento delle attività di formazione del personale per la security;

KC3: Mittente Conosciuto di paesi terzi;

NCASTP: National Civil Aviation Security Training Programme;

Programma di Formazione: programma approvato dall'ENAC che riporta il contenuto specifico dei corsi di formazione per la sicurezza dell'aviazione civile da erogare, predisposto da un istruttore e redatto secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

RA3: Agente Regolamentato di paesi terzi;

Security Manager: persona inserita nell'organizzazione di un operatore, vettore aereo o soggetto così come definiti ai punti 3, 4 e 6 dell'art.3 del regolamento (CE) n. 300/2008 cui è attribuita la responsabilità dell'organizzazione delle attività di security nell'ambito dell'impresa. In tale definizione sono da intendere ricompresi i Responsabili della security a livello nazionale e locale;

Validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE Macro Area A: soggetto approvato da ENAC ed inserito nella Banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica, in possesso delle competenze prescritte dal regolamento (UE) n. 2015/1998 per lo svolgimento di attività di convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE relativamente ai vettori che trasportano merci e posta da paesi terzi (ACC3), ad Agenti Regolamentati (RA3) ed a Mittenti Conosciuti (KC3) che operano nei paesi terzi.

Validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE Macro Area B (Validatore Nazionale): soggetto approvato dall'ENAC per operare esclusivamente sul territorio nazionale, che possiede le competenze prescritte dal regolamento (UE) 2015/1998 per lo svolgimento di tutte le attività di security quality control, in nome e per conto di ENAC.

Art. 4

Manuale della Formazione e Certificazione per la Security

1. Il Manuale della Formazione e Certificazione per la Security, allegato al presente regolamento, riporta il contenuto specifico dei corsi distinto per le varie categorie di personale riportate all' Art. 2 e corrispondenti a quelle stabilite nel cap. 11 del regolamento (UE) n. 2015/1998 e ss.mm.ii., gli obiettivi formativi, le metodologie di insegnamento utilizzabili, le ore di formazione per singoli corsi, le metodologie di valutazione da adottare al termine del percorso formativo, le modalità di certificazione o approvazione del personale interessato.
2. L'ENAC cura redazione, emissione e revisione del Manuale della Formazione per la Security.

Art. 5

Disposizioni sanzionatorie

1. La violazione del presente regolamento, dell'allegato Manuale della Formazione e delle norme comunitarie richiamate implica l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall' art. 1174 del Codice della Navigazione, dalle Convenzioni e dai Contratti di Programma con il Gestore in accordo alla procedura prevista dal Programma Nazionale Controllo di Qualità (PNCQ). Lo stesso prevede per gli interventi correttivi delle carenze riscontrate e per le misure di esecuzione una progressione di azioni da mettere in atto fino alla completa correzione.

Le sanzioni amministrative saranno applicate in conformità alle previsioni della legge n. 689/81 mentre i provvedimenti di sospensione o revoca saranno adottati in conformità alle previsioni della legge n. 241/90. La sospensione o la revoca avviene previa comunicazione ai sensi della legge n. 241/90, salvo casi in cui l'ENAC ravvisi l'urgenza di provvedere. Contro tale decisione è possibile effettuare una richiesta di riesame all'ENAC, qualora emergano elementi o circostanze nuove in favore del soggetto interessato.

Art. 6

Disposizioni abrogative

1. Il presente regolamento abroga le seguenti Circolari ENAC o parti di esse, Disposizioni del Direttore Generale e Note informative:
 - a) SEC-01A "Certificazione degli Istruttori"
 - b) SEC-03 "Modalità per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza. Programma di formazione professionale per gli addetti ai controlli di sicurezza. Certificato di "addetto alla sicurezza." (limitatamente agli artt. dal 3 al 10)
 - c) SEC-05A "Contenuti e Procedure di Formazione per la Security"
 - d) SEC-09 "Validatori della Sicurezza dell'Aviazione Civile UE".

Art. 7

Tariffe

1. Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto contenuto nel presente regolamento, si applica quanto previsto dal regolamento delle Tariffe dell'ENAC in vigore.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Gli attestati di formazione emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino alla loro naturale scadenza, con l'eccezione di quelli rilasciati per la Categoria A12bis, la cui validità è da considerarsi di tre anni.
2. Il Security Manager del vettore aereo, già formato per la Categoria A6, è sottoposto al corso di formazione per la Categoria A15 alla naturale scadenza della formazione per la Categoria A6.
3. I membri dell'equipaggio di condotta e di cabina che hanno completato la formazione specificata al punto 11.2.3.11 del regolamento (UE) n. 2015/1998, sono considerati qualificati per la Categoria A15, a partire dalla data di completamento del corso di formazione.

4. Il personale che dispone di diritti di amministratore o di accesso illimitato non controllato a dati e sistemi fondamentali di tecnologia dell'informazione e della comunicazione che ha completato la formazione specificata al punto 11.2.8.2 del regolamento (UE) n. 2015/1998, è considerato qualificato per la Categoria A16, a partire dalla data di completamento del corso di formazione.

5. Gli istruttori certificati per almeno una categoria di formazione, possono erogare la formazione per la Categoria A16, direttamente o con il supporto di un esperto.

Art. 9

Modifica allegati

1. Il Manuale allegato al regolamento può essere modificato, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 10

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente regolamento e l'Allegato entrano in vigore trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'ENAC.